

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **MAZZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1972

Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il servizio di ruolo prestato dal personale insegnante nelle scuole o istituti pareggiati (che non possono essere gestiti da privati, ma solo da enti pubblici o enti morali, generalmente comuni, province o fondazioni particolari), è in tutto equiparato a quello prestato nelle scuole statali.

Infatti, in caso di passaggio dai ruoli di una scuola pareggiata a quelli della scuola statale, l'insegnante conserva il grado e l'anzianità già raggiunti e lo stipendio relativo (cfr. art. 12 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e gli artt. 100, 102 e 103 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084).

Anche agli effetti del trattamento di quiescenza l'articolo 107 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, stabilisce in modo inequivocabile che: « *omissis* » Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tal caso la spesa della pensione sarà ripartita

tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità dell'articolo 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 ».

L'articolo 1 della successiva legge 22 giugno 1954, n. 523, che riordina e semplifica la materia per tutti i dipendenti statali, si esprime in questi termini: « Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonchè con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, dagli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione medesima ».

Questa formulazione, pur nella sua ampiezza, dà luogo in pratica, per il personale proveniente da scuole pareggiate, a una complicata casistica e a numerose incertezze di interpretazione, che sempre si risolvono, senza sua colpa, in un danno per il pensionato, senza alcun beneficio per l'erario.

Sembra quindi equa e necessaria una norma interpretativa che, eliminando le attuali

possibilità di incertezza renda chiara la applicabilità della legge 22 giugno 1954, n. 523, al personale proveniente da scuole pareggiate, alla luce del precedente e non abrogato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, non contempla il trattamento di quiescenza del personale insegnante proveniente da istituti o scuole pareggiate.

Si propone perciò la seguente formulazione, che non comporta oneri per lo Stato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A chiarimento dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, e tenuto conto del dettato dell'articolo 107 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si precisa che per gli insegnanti e presidi di ruolo di scuole o istituti pareggiati che passino comunque nei ruoli statali, il servizio prestato alla dipendenza dell'amministrazione statale è in qualsiasi caso ricongiungibile, agli effetti della pensione e dell'indennità di buonuscita ENPAS, con quello precedentemente prestato alla dipendenza dell'ente che manteneva la scuola o istituto pareggiato.

**Art. 2.**

La rivalsa delle quote relative a tale servizio sarà effettuata a norma degli articoli 5 e 6 della stessa legge 22 giugno 1954, n. 523, a carico dell'ente gestore della scuola o istituto pareggiato, che è responsabile per il totale delle quote dovute.

Nel caso però che il dipendente pensionabile fosse iscritto all'INPS o alla CPIEL o a qualsivoglia altro istituto o cassa o fondo di previdenza, questo concorrerà per la quota che gli compete secondo i regolamenti in vigore all'atto del pensionamento, restando a carico dell'ente gestore solo l'eventuale conguaglio.

**Art. 3.**

Con effetto dal giorno di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la riliquidazione della pensione anche coloro che, pur rientrando nel caso previsto dall'articolo 1, siano stati posti in quiescenza secondo criteri da esso difforni.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.